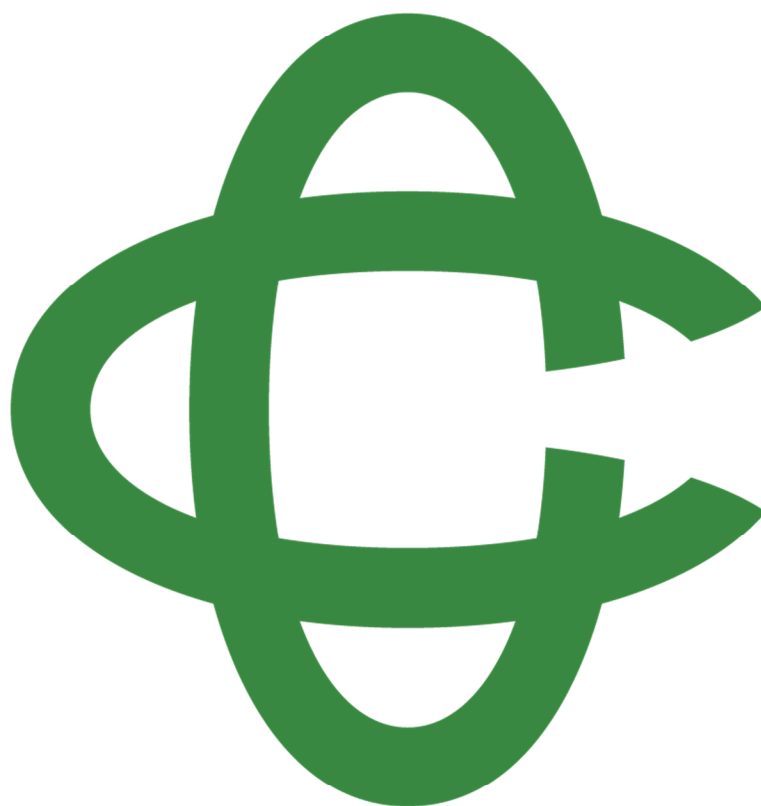


Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e incentivi nella prestazione di servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti assicurativi



Tipo Documento

Politica di Gruppo

Codifica

GBCI-POL-M05-03-R06

Classificazione

Privato

Direttiva di riferimento:	ICR-OUT-000070-2025-DIR-I&C	Data:	13/02/2025 18:04:12	Argomento:	Allegato generico comunicazione
---------------------------	-----------------------------	-------	------------------------	------------	---------------------------------



Scheda del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e incentivi nella prestazione di servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti assicurativi
Owner di riferimento:	Area Chief Business Officer – UO WM-Servizi Consulenza e Mifid
Redattore:	Area Chief Business Officer – UO WM-Servizi Consulenza e Mifid
Validatore:	Area CBO Area Finanza
Verificatore:	Area CCO Area CAMLO UO Compliance Fiscale UO Data Protection Officer Comitato Rischi di Capogruppo
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
Materia sensibile ai fini D.Lgs.231/01	Si
Direttiva:	

Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
1.0	CdA 13/09/2019	Prima versione del documento
2.0	CdA 18/12/2020	Aggiornamento delle modalità di mappatura degli incentivi non monetari
3.0	Cda 11/06/2021	Affinamento della descrizione delle Funzioni coinvolte e inserimento del paragrafo 1.2 per allineamento del documento agli standard di Gruppo



4.0	Cda 29/07/2022	Aggiornamento per recepire le novità introdotte dalla normativa in materia di finanza sostenibile e per prevedere le soluzioni organizzative volte ad evitare che il conflitto di interessi dovuto alla contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto influisca negativamente sull'interesse del cliente.
5.0	CdA 23/01/2023	Introduzione di un paragrafo destinato alla disciplina delle operazioni personali effettuate da soggetti rilevanti
6.0	CdA 23/01/2025	Aggiornamento del documento con riferimento: • al perimetro di esenzione delle operazioni personali e alla definizione del perimetro delle Persone Rilevanti; • alle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse nonché all'informativa da fornire alla clientela.

Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD 21/2025
Norme abrogate:	Precedente versione della Politica (emanata con OD 17/2023)



Indice

Scheda del documento	2
Cronologia delle revisioni	2
Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca	3
Indice	4
Ambito di applicabilità ed approvazione	5
1. Executive summary	6
2. Dettaglio variazioni ultima revisione	8
3. Principali definizioni	9
4. Principali riferimenti normativi	14
4.1. Principali riferimenti normativi esterni	14
5. Ruoli Principali	16
6. Modello e Macroprocesso	20
6.1. Gestione dei conflitti di interesse	20
6.1.1. Individuazione delle tipologie dei conflitti di interesse	20
6.1.2. Misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse	24
6.1.2.1. Servizi di investimento, servizi accessori e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi	24
6.1.2.2. Distribuzione dei prodotti assicurativi ramo danni e vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi	27
6.1.3. Informativa alla clientela sui conflitti di interesse	28
6.1.4. Registro dei conflitti di interesse	29
6.1.5. Operazioni personali compiute da Persone Rilevanti	30
6.1.5.1. Perimetro delle Persone rilevanti, mappatura e consegna dell'informativa	30
6.1.5.2. Prescrizioni per i Soggetti Rilevanti in materia di operazioni personali	33
6.1.5.3. Identificazione, registrazione e verifica delle operazioni personali	35
6.2. Gestione degli incentivi	36
6.2.1. Analisi degli incentivi	36
6.2.1.1. Analisi degli incentivi per i servizi di investimento o accessori e per i prodotti finanziari	36
6.2.2. Classificazione e registro degli incentivi per i prodotti finanziari	38
6.2.3. Informativa alla clientela	39
6.2.4. Monitoraggio	40
6.2.5. Incentivi in relazione alla ricerca	40



7. Modalità di recepimento del documento	42
--	----

Ambito di applicabilità ed approvazione

La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Comitato Rischi, ed è adottata dalle singole Società indicate qui di seguito, previa approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione.

Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo. La presente Politica si applica alle seguenti Società (alla data di approvazione del presente documento):

Perimetro Gruppo	Tipo	Denominazione sociale	App.
Capogruppo	Banca	Iccrea Banca SpA	✓
Banche Affiliate		Tutte le Banche Affiliate	✓
Perimetro Diretto		BCC Leasing SpA	✓
		Banca Sviluppo SpA	✓
		BCC Financing	
	Finanziaria	BCC Credito Consumo SpA	✓
		BCC Factoring SpA	
		BCC Rent&Lease SpA	✓
		BCC Risparmio & Previdenza SGR	✓
	Società strumentale	BCC POS SpA	
		BCC Beni Immobili Srl	
		BCC Gestione Crediti SpA	
		BCC Sinergia SpA	
BCC Sistemi Informatici SpA			
BCC Servizi Assicurativi Srl		✓	
BIT SPA Servizi per l'investimento sul territorio			
Perimetro Indiretto		BED Brianza Elaborazione Dati Srl	



In aggiunta a quanto riportato nella tabella di cui sopra, si specifica espressamente che la disciplina delle operazioni personali, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, riguarda esclusivamente i Soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa come definiti nel successivo paragrafo 3.

1. Executive summary

Nelle attività di investimento e di distribuzione dei prodotti assicurativi, le Imprese di investimento e gli Intermediari assicurativi sono tenuti a definire ed attuare misure organizzative e procedurali per un'adeguata gestione dei conflitti di interesse e della remunerazione e piani di incentivazione al fine di evitare che gli stessi si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti, incluse le loro preferenze di sostenibilità.

La presente Politica definisce le linee guida in materia di:

1. **Conflitti di interesse**, fornendo le misure organizzative e procedurali che le Società del Gruppo che prestano servizi di investimento e accessori e/o distribuiscono prodotti assicurativi sono tenute ad attuare per evitare che eventuali Conflitti di interesse si ripercuotano negativamente sugli interessi dei propri clienti;
2. **Operazioni Personali effettuate dalle Persone Rilevanti** (Soggetti Rilevanti¹ e le persone ad essi strettamente legate), fornendo le indicazioni necessarie per la mappatura dei soggetti coinvolti nonché per la segnalazione, registrazione e verifica delle Operazioni Personali effettuate dagli stessi;
3. **Incentivi**, fornendo le indicazioni necessarie al fine di attuare adeguate procedure interne, che le Società in perimetro adottano, tenendo conto degli interessi di tutti i clienti. Ciò al fine di assicurare che gli stessi siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo, in coerenza con le linee guida fornite in materia di remunerazioni e incentivazione.

1. Conflitti di interesse

In merito ai conflitti d'interesse, la Capogruppo definisce le linee guida per l'attuazione per un'adeguata gestione dei conflitti d'interesse, individuando e definendo le principali fattispecie di conflitto d'interesse per il Gruppo al fine di garantire uniformità e standardizzazione dei processi.

In coerenza con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo, ciascuna Società in perimetro è responsabile delle attività di seguito rappresentate:

- **Individuazione:** individuare e mappare le circostanze in cui potrebbero perseguire finalità diverse e contrastanti con gli interessi dei clienti;
- **Gestione:** formulare ed attuare, a fronte della propria mappatura dei conflitti, misure adeguate alle dimensioni e all'organizzazione della stessa, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta;
- **Registrazione:** mantenere il Registro dei Conflitti di interesse rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse. Tale registro costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse e alimenta l'informativa di dettaglio che viene fornita alla clientela;

¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo: i componenti del CdA e del Collegio Sindacale, la Direzione Generale, tutti i dirigenti, taluni dipendenti che partecipano direttamente alla prestazione di servizi e attività di investimento, ecc.



- **Informativa alla clientela:** fornire ai propri clienti una descrizione generica dei potenziali conflitti, nonché un'informativa di dettaglio quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di conflitto d'interesse.

2. Operazioni Personali

In merito alle Operazioni Personali, la Capogruppo definisce le linee guida in materia e, inoltre, il novero dei Soggetti Rilevanti nonché il perimetro delle Operazioni Personali soggette/escluse agli obblighi di notifica.

In coerenza con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo, ciascuna Società in perimetro è responsabile delle attività di seguito rappresentate:

- **Mappatura:** mappare i Soggetti Rilevanti e mantenere l'elenco dei nominativi delle Persone Rilevanti;
- **Segnalazione:** assoggettare le Persone Rilevanti agli obblighi di notifica delle Operazioni Personali in perimetro;
- **Registrazione e Verifica:** raccogliere le notifiche delle Persone Rilevanti, registrare e verificare le operazioni segnalate. Attivare, qualora vi sia il sospetto che un'operazione possa integrare un abuso di mercato, il processo previsto in materia di segnalazione di operazioni sospette in relazione alla disciplina degli abusi di mercato.

3. Incentivi

In merito agli incentivi, la Capogruppo definisce le linee guida in materia e supporta le Società in perimetro nelle analisi degli incentivi in sede di definizione degli accordi commerciali e nella verifica ex-ante sull'ammissibilità.

In coerenza con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo, ciascuna Società in perimetro è responsabile delle attività di seguito rappresentate:

- **Identificazione:** analizzare l'ammissibilità degli incentivi previsti negli accordi commerciali;
- **Gestione degli incentivi:** classificare e registrare gli incentivi ricevuti e/o pagati;
- **Informativa alla clientela:** informare la clientela in merito all'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli incentivi ricevuti e/o pagati a terzi;
- **Monitoraggio degli incentivi:** presidiare il processo di rilevazione e gestione degli stessi incentivi.

In aggiunta, rispetto a quanto definito dalla Capogruppo riguardo alle fattispecie di conflitti di interesse e incentivi, qualora ciascun dipendente rilevi direttamente un atto o un fatto che riguardi comportamenti o condotte rientranti nel perimetro "Disposizioni in materia di Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni" deve provvedere a segnalare lo stesso secondo gli strumenti/modalità definiti dalla Capogruppo nella Policy apposita.



2. Dettaglio variazioni ultima revisione

Attraverso questa versione della Politica sono state apportate le seguenti variazioni rispetto alla versione precedente:

- estensione del perimetro delle operazioni personali escluse dall'ambito segnaletico (ad esempio, operazioni di sottoscrizione e compravendita - effettuate sia sul mercato primario che sul mercato secondario - di titoli di debito emessi o garantiti da Stati o da enti sovranazionali; operazioni aventi ad oggetto ETF ed investment certificates, purché non a leva);
- aggiornamento della definizione del perimetro delle Persone Rilevanti con specifico riferimento al personale che presta il servizio di Consulenza alle Imprese, specificando che detto servizio rientra in perimetro solo qualora sia svolto da un soggetto abilitato e prestato in collegamento funzionale con un servizio di investimento;
- aggiornamento delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse con la previsione della separatezza funzionale tra la struttura deputata all'attività di "arranging" rispetto alle strutture deputate alla sottoscrizione "a fermo" e il collocamento presso investitori terzi, ovvero all'acquisto dei titoli sul mercato nonché tra la struttura deputata all'attività di raccolta a medio/lungo termine rispetto alla struttura deputata al collocamento di strumenti finanziari di propria emissione;
- previsione che le Società in perimetro consegnino alla clientela l'informativa precontrattuale prima di assumere l'incarico di "arranging" in determinate fattispecie.



3. Principali definizioni

- **Banca Affiliata:** le BCC/CRA aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Capogruppo:** Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **Attività di *arranging*:** nella strutturazione di prestiti obbligazionari si riferisce al processo di organizzazione e coordinamento del finanziamento al soggetto emittente delle obbligazioni. Tale attività include la pianificazione, la negoziazione e la finalizzazione dei termini del prestito obbligazionario.
- **Conflitto di interesse:** il conflitto di interesse consiste in una situazione, anche potenziale, di contrasto, che si manifesta tra gli interessi della Società in perimetro e quelli di un suo Cliente o tra gli interessi di diversi Clienti. In particolare, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento e gli intermediari assicurativi considerano se gli stessi, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto con gli stessi si trovino in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, sia per altra ragione:
 - a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
 - b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
 - c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
 - d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
 - e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
 - f) l'impresa, il soggetto o la persona partecipa alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in modo tale da poter influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.
- **Collaborazione orizzontale:** collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) o nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 116-quinquies del CAP, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- **Dipendenti:** sono considerati "dipendenti" i dirigenti, i funzionari e gli impiegati delle Società in perimetro.

- **Green washing:** attività volta a raccomandare alla clientela prodotti presentati come aventi caratteristiche di sostenibilità che, in realtà, non sono presenti o che, in ogni caso, differiscono da quelle, appunto, rappresentate. Più in generale, per Green washing si intende una strategia di comunicazione finalizzata a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale, allo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi per l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti.
- **Incentivo:** si intende qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o percepito a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio nonché in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo.
- **Informazione privilegiata:** un'informazione capace di avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi. Per una definizione più completa e precisa, si rimanda all'art. 7 del MAR.
- **Informazione rilevante** (o potenzialmente privilegiata): si intende un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che riguardano direttamente la Società, che non sia di pubblico dominio e che, sulla base di un giudizio preventivo, si presume possa assumere, in un secondo momento anche prossimo, natura privilegiata.
- **Informazione riservata:** qualunque notizia di carattere confidenziale inerente i clienti delle Società in perimetro o loro operazioni, di cui si venga a conoscenza in ragione della propria funzione.
- **Intermediario assicurativo:** qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.
- **Impresa di investimento:** qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.
- **Market Abuse (o Abuso di mercato):** condotte illecite nei mercati finanziari, che si concretizzano in abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, disciplinate dal Regolamento (UE) n. 596/2014.
- **Operazione/i Personale/i:** una negoziazione su uno strumento finanziario o su un prodotto di investimento assicurativo, realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
 - ii. l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
 - il soggetto rilevante;
 - una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
 - una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.
- **Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante.** Si intendono:

- i. le “persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” ovvero:
 - il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - i figli a carico del soggetto rilevante;
 - ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata;
 - ii. le “persone con cui il soggetto rilevante ha stretti legami” ovvero la situazione nella quale due o più persone, fisiche o giuridiche, sono legate da:
 - una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - un legame di controllo, ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;
 - un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;
 - iii. le persone nei confronti delle quali il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione dell'operazione (tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, i cointestatari, i soggetti intestatari di rapporti di deposito titoli sui quali il Soggetto Rilevante ha una delega ad operare e le società per le quali il Soggetto Rilevante riveste cariche sociali con deleghe operative).
- **Preferenze di sostenibilità:** la scelta del cliente prevista dall'articolo 2, punto 7 del Regolamento Delegato 565/2017 e dall'articolo 2, punto 4 del Regolamento Delegato 2359/2017 che viene raccolta tramite l'apposita sezione del Questionario MiFID.
 - **Prodotto Assicurativo:** tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni. In generale ci si riferisce a:
 - a) prodotti assicurativi danni: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami danni definiti dall'articolo 2, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi: i prodotti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita definiti dall'articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, qualora le prestazioni siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità.
 - **Prodotto Finanziario:** si definisce prodotto finanziario lo strumento finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria offerto dalla Società in perimetro. Si precisa che nella presente Politica nei “Prodotti finanziari” sono ricompresi anche i prodotti di investimento assicurativi.
 - **Registro sui conflitti di interesse:** registro in cui sono annotate le circostanze in cui il conflitto di interesse si concretizza, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.



- **Remunerazioni:** nella distribuzione di prodotti assicurativi si intende qualsiasi forma di remunerazione fissa o variabile consistente in una o più delle seguenti casistiche corrisposta al distributore in qualsiasi momento:
 - a) onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente;
 - b) commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo;
 - c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
 - d) combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti precedenti.
- **Schema di incentivazione:** un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti.
- **Servizi e attività di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
 - a) negoziazione per conto proprio;
 - b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
 - c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
 - d) gestione di portafogli;
 - e) ricezione e trasmissione di ordini;

ciascuno come definito dalla normativa tempo per tempo vigente.

- **Attività di distribuzione assicurativa:** una delle seguenti attività, consistenti:
 - a) nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione;
 - b) nel proporre contratti di assicurazione;
 - c) nel compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di contratti di assicurazione o nella di tali contratti;
 - d) nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi”;
- **Servizio di Consulenza alle imprese:** Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- **Società in perimetro o Società:** la Capogruppo, le Società del Perimetro Diretto, Società del Perimetro Indiretto e le Banche Affiliate che prestano servizi di investimento e accessori o distribuiscono prodotti assicurativi.
- **Società del Perimetro Diretto:** le società controllate dalla Capogruppo, anche indirettamente, in virtù di un rapporto partecipativo, ai sensi dei punti 1 e 2 dell'art. 2359 del Codice civile.



- **Società del Perimetro Indiretto:** le società controllate dalla Capogruppo per il tramite di una o più Banche Affiliate, anche in virtù di un rapporto partecipativo, sulle quali la stessa intende esercitare, anche indirettamente, le proprie attività di direzione, coordinamento e controllo.
- **Soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:** gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
- **Soggetto Rilevante:** ai fini della presente Politica si intendono i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) i componenti degli Organi Aziendali; i soggetti che svolgono funzioni di Direzione Generale e i dirigenti;
 - b) consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo delle Società in perimetro, che partecipino alla prestazione di servizi di investimento, all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa nonché alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
 - c) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alle Società in perimetro sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento, l'esercizio di attività di investimento da parte della stessa nonché la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

I Soggetti rilevanti e le Persone ad essi strettamente legate, come sopra definiti, sono di seguito congiuntamente individuati come "Persone Rilevanti".



4. Principali riferimenti normativi

4.1. Principali riferimenti normativi esterni

- Direttiva (UE) 2016/97 (c.d. Direttiva IDD) del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 20 gennaio 2016 in materia di distribuzione assicurativa;
- Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (modificato dal Regolamento Delegato 2021/1257), che integra la Direttiva “IDD” per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di Prodotti Assicurativi;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 (modificato dal Regolamento Delegato 2021/1257), che integra la Direttiva IDD per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi;
- Direttiva delegata UE 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 (modificata dalla Direttiva Delegata 2021/1269) che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 (modificato dal Regolamento Delegato 2021/1253) della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, “Codice delle Assicurazioni Private” Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
- Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) 2019/2088 del parlamento europeo e del consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;



- Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088
- ESMA, Consultation Paper On integrating sustainability risks and factors in MiFID II del 19 dicembre 2018
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) - MAR.

4.2. Principali riferimenti normativi interni

- Contratto di Coesione (stipulato tra Capogruppo e Banche Affiliate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti);
- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Politica di Gruppo in materia di formazione e gestione del personale addetto ai servizi di investimento;
- Politica di Gruppo in materia di gestione e formazione del personale coinvolto nella distribuzione di prodotti assicurativi;
- Normativa in materia di antiriciclaggio e Appendici AML presenti negli specifici Accordi Distributivi;
- Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing) e relative NOP attuative;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex. D.Lgs. 231/01) proprio di ciascuna Società del Gruppo;
- Codice Etico;
- Politica di Gruppo in materia di sostenibilità;
- Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati;
- Politica di Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate ed *Internal Dealing*;
- Politica di Gruppo in materia di individuazione e segnalazione di operazioni sospette in relazione alla disciplina degli abusi di mercato.



5. Ruoli Principali

Nei sottoparagrafi successivi sono definiti ruoli e responsabilità di Organi e Funzioni principalmente coinvolti nella gestione del modello in argomento.

- **Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:**
 - a) definisce e approva la presente Politica;
 - b) approva la mappatura dei conflitti d'interesse di Iccrea Banca, in cui sono identificate e classificate le diverse tipologie di conflitto;
 - c) è destinatario di flussi informativi in materia di servizi d'investimento;
 - d) approva la mappatura degli incentivi di ICCREA Banca.
- **Consiglio di Amministrazione delle Società in perimetro:**
 - a) recepisce la presente Politica, ne cura e verifica l'attuazione;
 - b) approva la mappatura dei conflitti d'interesse della Società in perimetro, in cui sono identificate e classificate le diverse tipologie di conflitto;
 - c) è destinatario di flussi informativi in materia di servizi d'investimento;
 - d) approva la mappatura degli incentivi.
- **Comitato Rischi di Capogruppo:** supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione e approvazione della presente Politica.
- **Funzione Segreteria degli Organi e di Direzione della Capogruppo e delle Società in perimetro:**
 - individua le Persone Rilevanti, con riferimento al punto a) del successivo paragrafo 6.1.5.1;
 - cura l'alimentazione e la manutenzione dell'elenco delle Persone Rilevanti con riferimento ai componenti degli Organi Aziendali e alla Direzione Generale, nonché tutte le relative comunicazioni con i soggetti iscritti aventi ad oggetto l'attività di mappatura;
 - con riferimento ai componenti ai componenti degli Organi Aziendali e alla Direzione Generale, sensibilizza i Soggetti Rilevanti circa l'obbligo di notificare le operazioni eseguite dagli stessi Soggetti Rilevanti e dalle Persone a questi strettamente legate.
- **Funzione di Capogruppo e delle Società in perimetro deputata alla identificazione, registrazione e verifica delle operazioni personali notificate dai Soggetti Rilevanti²:**
 - cura la raccolta delle notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti inerenti alle Operazioni Personali poste in essere o delle autocertificazioni periodiche;
 - cura l'alimentazione e la manutenzione nel continuo di un apposito registro delle Operazioni Personali notificate;
 - cura le attività di analisi delle Operazioni registrate e di istruzione delle eventuali segnalazioni di violazione;

² La funzione che esercita tali attività per le Società del Perimetro Diretto interessate è una Funzione di Capogruppo.



- procede ad attivare il relativo processo di individuazione e segnalazione di operazioni sospette, qualora ritenga che un'operazione personale possa integrare un abuso di mercato.
- **Funzione Gestione Risorse Umane della Capogruppo e delle Società in perimetro³:**
 - Individua le Persone Rilevanti, con riferimento ai punti b) e c) del successivo paragrafo 6.1.5.1, tenuto anche conto della mappatura delle strutture coinvolte con il supporto delle Funzioni responsabili nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo;
 - cura l'alimentazione e la manutenzione nel continuo dell'elenco delle Persone Rilevanti, nonché tutte le relative comunicazioni con i soggetti iscritti aventi ad oggetto l'attività di mappatura;
 - sensibilizza i Soggetti Rilevanti circa l'obbligo di notificare le operazioni eseguite dagli stessi Soggetti Rilevanti e dalle Persone a questi strettamente legate.
- **Funzione Organizzazione della Capogruppo e delle Società in perimetro:** individua ed aggiorna, con il supporto delle Funzioni responsabili nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, le strutture coinvolte nello svolgimento delle attività che rientrano nel perimetro individuato di cui al punto b) del successivo paragrafo 6.1.5.1, e le trasmette alla Funzione Gestione Risorse Umane.
- **Funzioni responsabili della Capogruppo e delle Società in perimetro nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo:**
 - supporta la Funzione Gestione Risorse Umane nell'individuazione delle Persone Rilevanti con riferimento ai punti b) e c) del successivo paragrafo 6.1.5.1;
 - supporta la Funzione Organizzazione nell'individuazione delle strutture coinvolte nello svolgimento delle attività che rientrano nel perimetro individuato di cui al punto b) del successivo paragrafo 6.1.5.1;
 - fornisce tempestiva informativa alla Funzione Organizzazione e/o alla Funzione Gestione Risorse Umane delle Società in perimetro, di eventuali variazioni che potrebbero comportare una variazione dell'elenco delle Persone Rilevanti, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento della mappatura.
- **Funzione Wealth Management della Capogruppo:**
con riferimento ai Prodotti Finanziari:
 - a) definisce le linee guida per l'attuazione di procedure e misure organizzative per il Gruppo per un'adeguata gestione dei conflitti d'interesse;
 - b) individua e definisce le principali fattispecie di conflitto d'interesse per il Gruppo e valuta le misure organizzative e procedurali per la gestione dei conflitti identificati e per rimediare ad eventuali carenze;
 - c) definisce per il Gruppo le linee guida per l'attuazione di procedure e misure da adottare per il processo di rilevazione degli incentivi percepiti/pagati dalle Società

³ La SGR di Gruppo, in considerazione della propria peculiarità organizzativa e del relativo modello di business, potrà decidere di assegnare tali compiti ad altra funzione appositamente individuata dal proprio Consiglio di Amministrazione



in perimetro, proponendo ove necessario le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità;

- d) individua per il Gruppo le misure che possono accrescere la qualità del servizio ai fini dell'ammissibilità degli incentivi dei prodotti finanziari;
- e) valuta e riesamina periodicamente, almeno con frequenza annuale,
 - la presente Politica, al fine adottare misure adeguate per rimediare a eventuali carenze;
 - i criteri per l'individuazione delle fattispecie di conflitti di interesse ed incentivi da fornire alle Società in perimetro.
- f) con riferimento ai Prodotti di Investimento Assicurativi, valuta e riesamina periodicamente, almeno con frequenza annuale, con il supporto di BCC Servizi Assicurativi per gli ambiti di rispettiva competenza:
 - la presente Politica, al fine adottare misure adeguate per rimediare a eventuali carenze;
 - i criteri per l'individuazione delle fattispecie di conflitti di interesse ed incentivi da fornire alle Società in perimetro.

- **BCC Servizi Assicurativi:**

Con riferimento ai Prodotti Assicurativi diversi dagli IBIPs:

- a) definisce le linee guida per l'attuazione di procedure e misure organizzative per il Gruppo per un'adeguata gestione dei conflitti d'interesse;
- b) individua e definisce le principali fattispecie di conflitto d'interesse per il Gruppo e valuta le misure organizzative e procedurali per la gestione dei conflitti identificati e per rimediare ad eventuali carenze.

Con riferimento ai Prodotti di Investimento Assicurativi, supporta la Funzione Wealth Management nella valutazione e riesame periodico:

- c) della presente Politica, al fine adottare misure adeguate per rimediare a eventuali carenze;
- d) dei criteri per l'individuazione delle fattispecie di conflitti di interesse ed incentivi da fornire alle Società in perimetro.

- **Funzione Marketing della Capogruppo:**

- a) supporta le Società in perimetro nell'analisi degli incentivi in sede di definizione degli accordi commerciali con terzi soggetti;
- b) supporta le Società in perimetro nella verifica ex ante sull'ammissibilità degli incentivi.

- **Funzione responsabile delle Società in perimetro che gestisce le attività di seguito riportate:**

- a) identifica i conflitti d'interesse, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse;
- b) definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse;



- c) identifica le informazioni da fornire ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi;
- d) predisporre una relazione annuale sui conflitti di interesse, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) conserva e aggiorna nel continuo, con le modalità previste nella presente Politica:
 - i. la mappatura dei conflitti d'interesse, in cui sono identificate e classificate le diverse tipologie di conflitto, sottoponendola al Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della propria Funzione Compliance;
 - ii. il registro dei conflitti d'interesse, nel quale viene tenuta traccia di tutte le operazioni in concreto verificatesi in conflitto dei prodotti finanziari e dei prodotti d'investimento assicurativo;
 - iii. la mappatura degli incentivi, in cui sono identificate e classificate le diverse tipologie di onorari, commissioni e benefici non monetari ammessi, sottoponendola al Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della propria Funzione Compliance;
 - iv. il registro degli incentivi, nel quale viene tenuta traccia di tutti gli incentivi percepiti/pagati.

Le attività sopra elencate sono svolte in Capogruppo dalla Funzione Wealth Management.

Presso le Banche Affiliate, invece, tali attività sono tipicamente attribuite:

- alla Funzione Finanza per quanto concerne i Prodotti Finanziari, ad eccezione degli IBIPs;
 - alla Funzione Bancassicurazione per quanto concerne i Prodotti Assicurativi.
- **Soggetti Rilevanti:** devono attenersi alle disposizioni contenute nella presente Politica, con particolare riguardo agli obblighi di:
 - notifica delle operazioni eseguite secondo le modalità disciplinate;
 - comunicazione alle persone ad essi strettamente legate dei divieti e degli obblighi in materia di operazioni personali.



6. Modello e Macroprocesso

6.1. Gestione dei conflitti di interesse

Le Società in perimetro devono elaborare, attuare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Società e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. La politica tiene, altresì, conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività delle altre Società del Gruppo.

Nel dettaglio, sulla base delle linee guida definite dalla Funzione Wealth Management di Capogruppo e da BCC Servizi Assicurativi la gestione dei conflitti d'interesse si articola in:

1. individuazione delle tipologie di conflitti d'interesse;
2. gestione dei conflitti di interesse attraverso l'adozione di adeguate misure per la mitigazione degli stessi;
3. predisposizione dell'informativa alla clientela sui conflitti d'interesse, con particolare riferimento ad una sintesi della presente politica ove richiesto dalla normativa di riferimento, come meglio precisato nel paragrafo 6.1.3, nonché alle specifiche casistiche di conflitto applicabili alla singola operazione che non risultano efficacemente gestiti;
4. tenuta del Registro dei conflitti d'interesse.

6.1.1. Individuazione delle tipologie dei conflitti di interesse

Le Società in perimetro adottano ogni ragionevole misura per identificare i conflitti che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o di una combinazione di tali servizi, nonché di distribuzione di prodotti assicurativi.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, le Società in perimetro identificano e mappano tutte le circostanze in cui le stesse Società potrebbero perseguire finalità diverse e contrastanti con gli interessi dei clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità, in coerenza con le principali fattispecie di conflitto di interesse individuate:

- con riferimento ai Prodotti Finanziari (esclusi i prodotti di investimento assicurativi), dalla Funzione Wealth Management di Capogruppo;
- con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, dalla Funzione Wealth Management di Capogruppo con l'eventuale supporto di BCC Servizi Assicurativi;
- con riferimento ai Prodotti Assicurativi diversi dagli IBIPs (cfr. lettere a) e b) della definizione riportata al precedente paragrafo n. 3), da BCC Servizi Assicurativi.

Le risultanze delle attività di identificazione e mappatura, con particolare riferimento alle fattispecie generatrici di potenziale conflitto d'interesse, sono opportunamente formalizzate e regolarmente aggiornate da parte delle Società in perimetro, nonché approvate dal proprio Consiglio di Amministrazione previa valutazione della propria Funzione Compliance.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante;



- l'esistenza di una possibile subordinazione o divergenza dell'interesse del cliente rispetto al proprio interesse e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalle Società in perimetro al fine di trarne una propria utilità.

Ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, le Società in perimetro valutano se le stesse, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b) essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del cliente medesimo;
- c) esistenza di incentivo finanziario o di altra natura volto a privilegiare gli interessi di un altro cliente o di un altro gruppo di clienti, rispetto agli interessi del cliente interessato;
- d) svolgere la medesima attività del cliente;
- e) ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio;
- f) partecipare alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in modo tale da poter influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Le Società in perimetro individuano nell'ambito della presente Politica, quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- a) i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (ad eccezione delle Banche Affiliate);
- b) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) i componenti del Collegio Sindacale;
- d) i componenti della Direzione Generale;
- e) i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale alla prestazione delle attività e dei servizi di investimento ed accessori nonché nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativo;
- f) i dipendenti che sono nominativamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale per lo svolgimento delle attività di distribuzione di prodotti assicurativi, sia all'interno che all'esterno dei locali delle Società in perimetro.

Ai fini della distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi, si evidenzia che le Società del perimetro non devono assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.



In caso di distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi, al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, le Società in Perimetro stabiliscono specificamente, per ciascun rapporto contrattuale, se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente contraente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente.

Tale obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso il rispetto dei principi generali in materia di conflitti di interesse.

Le Società in perimetro individuano i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a) tipologia di servizio prestato;
- b) tipologia di strumento finanziario e prodotto assicurativo oggetto del servizio o di attività distributiva (compresi i costi di struttura e distribuzione e le informazioni anche provenienti da soggetti terzi sulle caratteristiche di sostenibilità del prodotto);
- c) funzione cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi e/ o di distribuzione dei prodotti assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa interna;
- d) modalità operative di erogazione del servizio di investimento e di distribuzione dei prodotti assicurativi;
- e) legami retributivi, nel rispetto di quanto definito nell'ambito delle "Politiche di remunerazione e incentivazione" tempo per tempo vigenti.

Una volta individuate le fattispecie di potenziale conflitto, le Società in perimetro definiscono le misure di prevenzione e di gestione da adottare, ne valutano l'adeguatezza e individuano gli interventi correttivi da porre in essere nonché le eventuali necessità di informativa nei confronti della clientela.

È cura delle Società in perimetro aggiornare nel continuo la mappatura dei conflitti d'interesse sulla base delle attività effettivamente svolte.

Nell'ambito della presente Politica sono considerati:

- "Servizi e attività di investimento":
 - a) Ricezione e trasmissione di ordini;
 - b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - c) Negoziazione per conto proprio;
 - d) Collocamento senza impegno irrevocabile;
 - e) Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile;
 - f) Gestione di portafogli;
 - g) Consulenza in materia di investimenti.
- "Servizi accessori":
 - a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;



- b) concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- c) consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- d) servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento;
- e) ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
- f) servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- g) servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10) della medesima direttiva, se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori;
- "Distribuzione dei prodotti assicurativi" una delle seguenti attività:
 - a) nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione;
 - b) nel proporre contratti di assicurazione;
 - c) nel compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione dei contratti di assicurazione;
 - d) nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi".

Con specifico riguardo ai servizi di investimento e accessori, le Società in perimetro, inoltre, valutano il verificarsi di potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento e accessori, erogati a favore della clientela, si riferiscano a prodotti finanziari di propria emissione, ovvero emessi da soggetti nei confronti dei quali la Società in perimetro presenta interessi di diversa natura.

Tale fattispecie comprende le emissioni di prodotti finanziari:

- delle Società facenti parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
- delle Imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici delle Società in perimetro;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di finanza strutturata ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società in cui la Società in perimetro detiene partecipazioni o ha interesse a sviluppare altri rapporti d'affari;
- delle società con cui la Società in perimetro ha accordi, diretti o indiretti, di collocamento/distribuzione;



- collocate sulla base di un impegno irrevocabile.

Inoltre, sono prese in considerazione le seguenti fattispecie:

- prestazione congiunta di servizi di investimento e/o accessori nonché attività di distribuzione di prodotti assicurativi a favore della clientela nei confronti dei quali la Banca possa avere interessi di diversa natura: interesse al risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo;
- esistenza di rapporti partecipativi della Società in perimetro nelle sedi di esecuzione di cui alla propria Politica di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- esistenza di posizioni su strumenti finanziari per i quali la Società in perimetro svolge il ruolo di Market Maker/Specialist nei portafogli di proprietà della stessa Società;
- prestazione di servizi di investimento su strumenti finanziari oggetto di negoziazione proprietaria o di attività di market maker/specialist;
- assunzione, da parte della Società in perimetro, di diversi ruoli contemporaneamente a fronte della prestazione di uno o più servizi di investimento e/o accessori.

Le Società in perimetro svolgono la prestazione dei servizi di investimento e accessori nonché l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi con l'obiettivo di non ricevere e di non offrire un compenso al personale dipendente e/o ai collaboratori e di non valutarne le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

In particolare, le Società in perimetro non adottano disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare se stesse, il personale dipendente e/o i collaboratori a raccomandare ai clienti un particolare prodotto finanziario o assicurativo, nel caso in cui un prodotto finanziario o assicurativo differente risponda meglio alle esigenze del cliente.

6.1.2. Misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse

6.1.2.1. Servizi di investimento, servizi accessori e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati nonché dell'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, le Società in perimetro considerano la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le Società in perimetro adottano adeguate misure di gestione applicate per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

La Funzione Wealth Management di Capogruppo individua, con l'eventuale supporto di BCC Servizi Assicurativi per i prodotti di investimento assicurativi, le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse, le quali possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a) adozione di un Codice Etico, volto a ispirare, regolare e controllare preventivamente i comportamenti che i dipendenti sono tenuti a rispettare nello svolgimento dei propri incarichi;



- b) adozione di una Politica in materia di gestione dei conflitti di interesse che disciplina i principi e le regole diretti a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali delle Società del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti (c.d. Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati);
- c) soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- d) soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi / distribuzione di prodotti di investimento assicurativi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Società in perimetro;
- e) procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento ovvero la corretta distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e/o della distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (ad esempio valutazione di adeguatezza bloccante in presenza di conflitti di interesse) e la gestione del rapporto con il cliente;
- f) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- g) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nella documentazione interna in materia di strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini;
- h) separazione funzionale (Chinese walls) tra la struttura deputata all'attività di raccolta a medio/lungo termine rispetto alla struttura deputata al collocamento di strumenti finanziari di propria emissione;
- i) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su prodotti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (c.d. normativa interna in materia di Operazioni Personali);
- j) soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- k) adozione di un sistema retributivo che non prevede legami diretti della retribuzione dei soggetti rilevanti con il raggiungimento di obiettivi di budget connessi alle singole tipologie di prodotti finanziari e/o ai singoli soggetti emittenti né modalità di remunerazione e incentivazione del personale incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti;



- l) misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui la Società, o i soggetti rilevanti che vi operano, o chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente, svolge un servizio di investimento, servizio accessorio o l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento;
- m) misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti o attività di distribuzione di prodotti assicurativi di investimento distinte, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- n) separazione funzionale (Chinese walls) tra la struttura deputata all'attività di "arranging" rispetto alle strutture deputate alla sottoscrizione "a fermo" e il collocamento presso investitori terzi, ovvero all'acquisto dei titoli sul mercato, nel caso di prestazione del servizio di "Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente" oppure "Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente" e il servizio accessorio di "Consulenza alle Imprese";
- o) indicazione, nel documento di Sintesi della Politica in materia di Conflitti di interesse e sul sito internet, delle Sedi di negoziazione con riferimento ad operazioni riguardanti strumenti finanziari emessi da Società in Perimetro e/o negoziati da Iccrea in qualità di market maker/specialist;
- p) limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi, una politica sugli omaggi e sui benefici che stabilisca chiaramente in quali condizioni gli omaggi e i benefici possono essere accettati o concessi e quali misure devono essere adottate quando li si accettano o li si concedono;
- q) disposizioni adeguate per garantire che l'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nel processo di consulenza non porti a pratiche di vendita errate o false dichiarazioni ("green washing") e non danneggi l'interesse del cliente (ad esempio come pretesto per distribuire prodotti propri o più costosi, o per generare una inutile movimentazione dei portafogli dei clienti, o da parte di aziende che travisano prodotti o strategie come conformi alle preferenze in materia di sostenibilità laddove nella realtà non lo sono);
- r) limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi, soluzioni organizzative al fine di evitare che il conflitto di interessi dovuto alla contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente. Le citate soluzioni organizzative sono volte a valutare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente;
- s) con specifico riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi c.d. a "Plafond/Finestra" adozione del criterio della successione temporale volto ad evitare discriminazioni tra clienti;
- t) con specifico riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, adozione di regole interne in materia di retribuzione e incentivazione del personale e di controllo dell'attività distributiva basata sulla valutazione dell'effettivo miglioramento della qualità del servizio. La valutazione può essere effettuata anche attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori, tra i quali possono essere considerati/analizzati: i reclami ricevuti, i recessi richiesti/gestiti, rapporto tra sinistri aperti e sinistri senza seguito.

Pertanto, le principali misure di gestione dei conflitti di interesse si sintetizzano come segue in:

- l'adozione di un efficace modello operativo;



- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

Le Società in perimetro identificano e documentano le misure di gestione che intendono intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Le Società in perimetro, nell'individuazione delle modalità di gestione dei conflitti di interesse, tengono conto che l'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse (di cui al paragrafo 6.1.3) è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse.

6.1.2.2. Distribuzione dei prodotti assicurativi ramo danni e vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi

Analogamente a quanto previsto per la prestazione dei servizi di investimento, servizi accessori e con la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, le Società in perimetro, nella distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi, operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti/ clienti.

A tal fine, le Società in perimetro definiscono ed attuano presidi organizzativi e amministrativi, proporzionati alle attività svolte e ai prodotti assicurativi distribuiti e al tipo di distributore, per evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei contraenti.

Nello specifico, le Società in perimetro adottano misure idonee ad identificare, anche con il supporto di BCC Servizi Assicurativi, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro contraenti o tra due contraenti nella distribuzione dei prodotti assicurativi. Qualora i suddetti presidi non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, le Società in perimetro informano chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

Le Società in perimetro, con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi c.d. a "Plafond/Finestra" prevedono l'adozione del criterio della c.d. "successione temporale" volto ad evitare discriminazioni tra clienti.

Le Società in perimetro, infine, adottano regole interne in materia di retribuzione e incentivazione del personale e di controllo dell'attività distributiva basata sulla valutazione dell'effettivo miglioramento della qualità del servizio. La valutazione può essere effettuata anche attraverso il monitoraggio di alcuni indicatori, tra i quali possono essere considerati/analizzati: i reclami ricevuti, i recessi richiesti/gestiti, rapporto tra sinistri aperti e sinistri senza seguito.

Le Società in Perimetro, sulla base delle linee guida fornite dalla Capogruppo, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei prodotti assicurativi offerti:

- propongono prodotti assicurativi e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei Clienti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei prodotti e delle operazioni stesse;
- operano al fine di contenere i costi a carico dei Clienti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;



- si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
- si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni Clienti a danno di altri;
- evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei Clienti.

6.1.3. Informativa alla clientela sui conflitti di interesse

Le Società in perimetro, con riferimento alla prestazione di servizi di investimento, servizi accessori ed alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, forniscono ai propri clienti una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse contenente una descrizione generica dei potenziali conflitti, nonché maggiori dettagli ove ne facciano apposita richiesta.

Nel caso di prestazione del servizio di "Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente" oppure "Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente" e il servizio accessorio di "Consulenza alle Imprese", le Società in perimetro consegnano alla clientela l'informativa precontrattuale prevista dalla normativa di riferimento prima di assumere l'incarico di "*arranging*".

Al fine di fornire la comunicazione puntuale sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, le Società in perimetro alimentano il registro dei conflitti di interesse (di cui al Paragrafo 6.1.4 "Registro dei conflitti d'interesse"). La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono sia in caso di prestazione di servizi di investimento e accessori sia in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione consapevole sul servizio o sull'attività nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse. La comunicazione deve, inoltre, indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per assumere decisioni consapevoli di investimento.

In relazione alla distribuzione dei prodotti assicurativi, le Società in perimetro forniscono l'informativa relativa ai potenziali conflitti di interesse attraverso l'apposita documentazione informativa prevista dalla normativa di riferimento. Inoltre, le Società in perimetro sia in caso di erogazione di servizi di investimento e accessori, sia in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, provvedono a comunicare chiaramente alla clientela, prima di agire per loro conto ovvero prima di concludere il contratto assicurativo, i casi in cui le disposizioni organizzative e amministrative adottate per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.



Con specifico riguardo alla distribuzione dei prodotti assicurativi, le Società in perimetro, prima della conclusione del contratto di assicurazione, comunicano al contraente almeno le seguenti informazioni nelle modalità previste dalla normativa vigente:

- se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;
- se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;
- se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale;
- se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che la vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;
- se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza.

Le disposizioni relative all'informativa da rendere alla clientela non trovano applicazione nel caso in cui le Società del perimetro operino nei grandi rischi, come definiti dal Codice delle Assicurazioni Privati.

6.1.4. Registro dei conflitti di interesse

Per i prodotti finanziari, il registro dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/ o di un servizio accessorio, delle singole operazioni in concreto verificatesi nonché in relazione alla distribuzione assicurativa degli stessi prodotti. Le Società in perimetro mantengono il registro rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento o nella distribuzione di prodotti finanziari;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalle Società in perimetro nonché l'attività di distribuzione di prodotti finanziari per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per la gestione del registro dei conflitti di interesse, le Società in perimetro registrano le seguenti informazioni:

1. Servizi di investimento e distribuzione di prodotti finanziari in potenziale conflitto;
2. Descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. Descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. Descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. Indicazione dell'inefficacia della modalità di gestione;



6. Descrizione dell'inefficacia delle misure di gestione;
7. Indicazione della necessità di dare disclosure del conflitto alla clientela;
8. Ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento e all'attività di distribuzione di prodotti finanziari, emersi a partire dalla sua istituzione e alimenta l'informativa di dettaglio che viene fornita alla clientela quando si ritiene che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalle Società in perimetro al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la funzione aziendale che ha il compito di amministrare il registro e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dare luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Inoltre, la funzione responsabile della tenuta del registro sottopone al Consiglio di Amministrazione delle Società in perimetro, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta sui conflitti di interessi che sono sorti e/o che possono sorgere.

La Funzione Wealth Management di Capogruppo valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

6.1.5. Operazioni personali compiute da Persone Rilevanti

Il presente paragrafo disciplina le modalità di gestione di eventuali Operazioni Personali compiute da Persone Rilevanti coerentemente con le definizioni degli stessi riportate al Capitolo 4 della presente Politica.

Le presenti indicazioni integrano le regole di comportamento previste dalle normative vigenti, dai contratti di lavoro, dal Codice Etico di Gruppo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dalle procedure interne; con riferimento ai Soggetti Rilevanti come identificati ai fini della disciplina del c.d. *internal dealing*, si rinvia alla Politica in materia⁴ in relazione alle operazioni su strumenti finanziari emessi dalle Società del Gruppo.

6.1.5.1. Perimetro delle Persone rilevanti, mappatura e consegna dell'informativa

I destinatari delle disposizioni contenute nel presente paragrafo sono i Soggetti Rilevanti, nel cui novero sono compresi i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a. i componenti degli Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale⁵) e la Direzione Generale⁶;

⁴ Cfr. "Politica di Gruppo in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate ed Internal Dealing".

⁵ Si precisa che i sindaci supplenti non devono essere ricompresi nella fattispecie di Soggetto Rilevante fino a quando mantengono la qualifica di supplente.

⁶ comprendendo, quindi, anche le figure dei vice direttori generali.



- b. tutte le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi e attività di investimento⁷ e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) e che, in ragione del ruolo ricoperto e dell'attività effettivamente svolta, potrebbero concretamente trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, avendo la possibilità di accedere ad informazioni privilegiate o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti. Tutti i dirigenti e gli agenti collegati, in ragione della qualifica e carica ricoperta, a prescindere dalla correlazione rispetto alla prestazione di servizi di cui sopra;
- c. tutte le persone fisiche che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento, sulla base di un accordo di esternalizzazione.

È escluso dal novero dei Soggetti Rilevanti il personale coinvolto esclusivamente:

- nella prestazione di servizi accessori (al netto del servizio di consulenza alle imprese);
- nelle attività di post trading;
- negli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi di investimento (ad esempio personale che cura o ha accesso al Record Keeping, alle segnalazioni di Transaction Reporting, alle attività di middle o back office, ecc...).

La declinazione di tali criteri porta ad individuare quantomeno il personale dipendente e altri soggetti a questi equiparati⁸ che, in relazione agli ambiti operativi sopra richiamati, opera principalmente nell'ambito:

- i. della Funzione Finanza e della Funzione Finanza Retail;
- ii. della Funzione Private/Wealth Management;
- iii. della Funzione che presta il servizio di Consulenza alle Imprese;
- iv. della Funzione Bancassicurazione, in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs).

Si precisa che, con specifico riferimento al punto iii dell'elenco, solo qualora il servizio di consulenza alle imprese sia svolto da un soggetto abilitato e prestato in collegamento funzionale con un servizio di investimento ai sensi del TUF, la relativa prestazione deve essere assoggettata all'applicazione delle regole di comportamento che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento (tra cui anche la materia delle operazioni personali)⁹.

Resta inteso che, a prescindere dalla rappresentazione esemplificativa sopra fornita, ciascuna Società interessata dalla presente Politica dovrà mappare i Soggetti Rilevanti in linea con le indicazioni riportate nel paragrafo 3 (Principali definizioni) e nel presente paragrafo.

In ogni caso, l'identificazione dei Soggetti Rilevanti di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuata in coerenza con i modelli organizzativi e di governance tempo per tempo adottati dalle Società in perimetro in modo da individuare sempre i soggetti effettivamente coinvolti.

⁷ Come meglio precisato nel prosieguo, tra i servizi ed attività di investimento è ricompreso altresì il servizio accessorio di Consulenza alle imprese.

⁸ Inclusi i dipendenti distaccati da un'altra Società del Gruppo ed il personale che opera sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato: es. lavoratori somministrati, collaboratori autonomi, consulenti etc.

⁹ E' il caso, ad esempio, dell'erogazione del servizio di consulenza alle imprese in combinazione con il successivo collocamento, sulla base di un impegno irrevocabile, di strumenti/prodotti finanziari emessi dalle imprese stesse; pertanto, solo in questi casi il soggetto dovrà essere identificato come c.d. "soggetto rilevante".



Sulla base di tali indicazioni e coerentemente con le definizioni riportate al Capitolo 3, ciascuna Società in perimetro definisce e manutiene l'elenco dei nominativi delle Persone Rilevanti.

In particolare, per quanto riguarda il punto a), la Funzione Segreteria degli Organi e di Direzione cura l'alimentazione e la manutenzione dell'elenco, coerentemente alla gestione di nuovi ingressi/cessazioni e variazioni di incarico in relazione agli stessi, nonché tutte le relative comunicazioni con i soggetti iscritti aventi ad oggetto l'attività di mappatura.

In particolare, per quanto riguarda i punti b) e c), la Funzione Gestione Risorse Umane delle Società in perimetro, cura l'alimentazione e la manutenzione dell'elenco, coerentemente alla gestione di nuovi ingressi/cessazioni e variazioni di incarico in relazione agli stessi, nonché tutte le relative comunicazioni con i soggetti iscritti aventi ad oggetto l'attività di mappatura.

La Funzione Gestione Risorse Umane di ciascuna Società in perimetro provvede a:

- individuare, tenuto anche conto della mappatura delle strutture coinvolte e con il supporto delle Funzioni responsabili nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, i Soggetti Rilevanti che rientrano nel perimetro dei soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate;
- alimentare e mantenere nel continuo l'elenco dei soggetti concretamente interessati agli obblighi previsti dalla normativa.

Con riferimento alla mappatura delle strutture che rientrano nel perimetro individuato al precedente punto b), la Funzione Organizzazione di ciascuna Società in perimetro individua le stesse con il supporto delle Funzioni responsabili nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo. La mappatura delle strutture viene messa a disposizione della Funzione Gestione Risorse Umane.

A fronte di revisioni organizzative che comportino uno spostamento e/o una diversa ripartizione delle attività oggetto della disciplina in esame, la Funzione Organizzazione, con il supporto delle Funzioni responsabili nell'ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, aggiorna la mappatura delle strutture coinvolte, dandone informativa alla Funzione Gestione Risorse Umane affinché la stessa possa aggiornare l'elenco dei soggetti in parola.

Resta comunque in carico a ciascuna Funzione interessata nell'ambito dei punti b) e c) la responsabilità di fornire tempestiva informativa alla Funzione Organizzazione o alla Funzione Gestione Risorse Umane delle Società in perimetro, di eventuali variazioni (ad es.: al modello operativo o al perimetro dei soggetti coinvolti) che potrebbero comportare una variazione dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento della mappatura.

Ai Soggetti Rilevanti sopra identificati deve essere consegnata apposita informativa dell'avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa, delle misure adottate dalla Società in materia di operazioni personali e di divulgazione delle informazioni, atta a sensibilizzare gli stessi circa l'obbligo di: i) notificare le operazioni eseguite dagli stessi Soggetti Rilevanti e dalle Persone a questi strettamente legate; ii) portare a conoscenza delle Persone ad essi strettamente legate i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali. Tale informativa prevede la possibilità di produrre un'autocertificazione periodica attestante la mancata esecuzione di operazioni. Nel caso di cessazione dalla qualifica di Soggetto Rilevante, allo stesso deve esserne data apposita



comunicazione, informando lo stesso del venir meno degli obblighi di notifica di cui al successivo paragrafo 6.1.5.2 ("Prescrizioni per i Soggetti Rilevanti in materia di operazioni personali").

Tali comunicazioni sono effettuate in forma scritta e trasmesse dalla Funzione Gestione Risorse Umane e dalla Funzione Segreteria degli Organi e di Direzione ai destinatari di competenza che sottoscrivono per presa visione e accettazione restituendone copia alle medesime Funzioni che ne curano la conservazione.

6.1.5.2. Prescrizioni per i Soggetti Rilevanti in materia di operazioni personali

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativo tutti i Soggetti Rilevanti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati.

In particolare, i Soggetti Rilevanti sopra identificati devono:

- attenersi alle disposizioni della presente Politica anche quando effettuano operazioni personali presso altri intermediari;
- portare a conoscenza delle Persone ad essi strettamente legate i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali;
- segnalare eventuali informazioni privilegiate di cui vengono a conoscenza, con le modalità e ai sensi della Politica di Gruppo in materia di Informazioni Privilegiate.

È personale la responsabilità di assicurarsi, prima di intraprendere una negoziazione in prodotti finanziari, di avere o meno accesso ad un'informazione privilegiata.

I Soggetti Rilevanti non possono, direttamente o per interposta persona, effettuare operazioni personali che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

- operazioni che integrano gli illeciti dell'abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione di mercato;
- operazioni che implicino l'uso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti i clienti o loro operazioni;
- operazioni che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, cioè su quanto prescritto dalla disciplina di cui al Regolamento Intermediari in merito ai doveri di correttezza nei confronti della clientela.

I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su prodotti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante:

- configurerebbero illeciti di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione della normativa vigente in tema di produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti;
- rientrerebbero nell'ambito di applicazione della normativa vigente in relazione al divieto dell'uso scorretto di informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione.

I Soggetti Rilevanti non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo



ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su prodotti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero fra le operazioni vietate ai sensi del presente paragrafo;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

La violazione accertata di quanto previsto nella presente Politica e della relativa normativa di processo costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti delle Società in perimetro e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima le Società in perimetro a prendere opportuni provvedimenti.

Quanto previsto nel presente paragrafo non si applica alle:

- operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione è eseguita;
- operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
- operazioni aventi ad oggetto ETF ed investment certificates (purché non a leva);
- operazioni aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs), purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione degli strumenti interessati;
- operazioni di pronti contro termine;
- operazioni di sottoscrizione e compravendita (effettuate sia sul mercato primario che sul mercato secondario) di titoli di debito emessi o garantiti da Stati o da enti sovranazionali;
- operazioni aventi ad oggetto l'esercizio di diritti incorporati negli strumenti finanziari, quali aumenti di capitale ed esercizio di warrant, nonché la conversione su facoltà dell'Emittente, o a fronte di specifica offerta pubblica, di obbligazioni in azioni (e viceversa); la medesima esclusione si applica alla vendita dei diritti stessi effettuata sia su disposizione del Soggetto Rilevante sia dal depositario di iniziativa. La presente esenzione non si estende all'eventuale acquisto di diritti inoptati ed al conseguente esercizio;
- adesioni a offerte pubbliche di acquisto ovvero a offerte pubbliche di acquisto e scambio se di carattere totalitario oppure di carattere residuale e finalizzate al "delisting" degli strumenti finanziari oggetto di acquisto da parte dell'offerente;
- assegnazioni di strumenti finanziari rivenienti da piani di incentivazione o da accordi di remunerazione (ad es. stock option) ovvero di piani automatici di investimento (ad es. piani di accumulo del capitale o piani previdenziali);
- transazioni che non comportano corrispettivo economico (ad es. acquisto/cessione di Strumenti Finanziari a titolo di donazione o successione, giri titoli);
- costituzioni di diritti di pegno ovvero di usufrutto su strumenti finanziari da parte del Soggetto Rilevante;



- operazioni aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari di un determinato emittente che, nel corso di un trimestre solare, non superino la soglia di 20.000 Euro. Tuttavia, qualora il volume delle operazioni poste in essere ecceda tale soglia, il soggetto rilevante dovrà notificare tutte le operazioni compiute nel periodo di riferimento (i.e., anche quelle poste in essere precedentemente al superamento di dette soglie).

I Soggetti Rilevanti notificano tempestivamente (cfr. paragrafo successivo) tutte le operazioni su un prodotto finanziario - che non rientrano nei casi sopra descritti - realizzate:

- dagli stessi ove agiscano al di fuori dell'ambito di attività che compiono in qualità di soggetto rilevante;
- dagli stessi, per proprio conto o per conto di una persona ad essi strettamente legata;
- da un terzo per conto e nell'interesse degli stessi, su un conto loro intestato o cointestato.

Sono da considerare Operazioni Personali, soggette pertanto agli obblighi di notifica, tutte le operazioni a valere su:

- depositi per i quali il soggetto rilevante figuri come uno degli intestatari (a prescindere da chi ha disposto l'operazione, in quanto il soggetto rilevante risulta comunque come beneficiario);
- depositi per i quali il soggetto rilevante abbia ricevuto delega ad operare (in tal caso l'applicazione è limitata alle sole operazioni disposte dal soggetto rilevante).

Sono altresì oggetto dei previsti obblighi di identificazione, registrazione e controllo le operazioni disposte a valere su depositi intestati o co-intestati a Persone strettamente legate al Soggetto rilevante.

6.1.5.3. Identificazione, registrazione e verifica delle operazioni personali

La Funzione di ciascuna Società in perimetro deputata alla identificazione, registrazione e verifica delle operazioni personali notificate dai Soggetti Rilevanti provvede a:

- raccogliere le comunicazioni provenienti dai Soggetti Rilevanti in ordine alle Operazioni Personali poste in essere dai medesimi o dai soggetti ad essi strettamente legati o alle autocertificazioni periodiche attestanti la mancata esecuzione di operazioni;
- curare l'alimentazione e la manutenzione nel continuo di un apposito registro delle Operazioni Personali notificate, corredate dell'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione, conservando la registrazione delle operazioni per almeno cinque anni;
- curare le attività di analisi e verifica delle Operazioni registrate;
- curare le attività consequenziali di istruzione delle eventuali segnalazioni di violazione agli Organi Aziendali.

Qualora ritenga che un'operazione personale possa integrare un abuso di mercato, procede ad attivare il processo previsto dalla Politica di Gruppo in materia di individuazione e segnalazione di operazioni sospette in relazione alla disciplina degli abusi di mercato.

Ciascuna Società in perimetro, in caso di esternalizzazione delle attività che rientrano nel perimetro delle operazioni oggetto della disciplina, deve prevedere idonei meccanismi tesi ad assicurare che il fornitore conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai Soggetti Rilevanti (ad esempio, tramite la previsione di apposite disposizioni negli allegati contrattuali o la produzione di autocertificazioni da parte del fornitore) e che fornisca prontamente alla Società in perimetro, a seguito di specifica richiesta, le informazioni al riguardo.



6.2. Gestione degli incentivi

Le Società in perimetro adottano, applicano e mantengono adeguate procedure operative e di controllo che garantiscano il rispetto della disciplina in tema di incentivi, sulla base delle linee guida definite dalla Funzione Wealth Management di Capogruppo. Nell'ambito della definizione delle linee guida, la Funzione Wealth Management propone, ove necessario, modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un'adeguata mitigazione del rischio di non conformità.

Le Società in perimetro identificano tutti gli incentivi che ricevono / pagano nell'ambito della prestazione di ciascun servizio di investimento e accessorio, nonché nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e individuano le modalità per garantirne l'ammissibilità.

L'identificazione, classificazione e gestione degli incentivi si articola nelle seguenti fasi:

1. analisi dell'ammissibilità degli incentivi previsti negli accordi commerciali sulla base delle regole e dei criteri contenuti nella presente politica;
2. classificazione degli incentivi ricevuti e/o pagati e registrazione degli stessi;
3. informativa alla clientela in merito all'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli incentivi ricevuti e/o pagati;
4. monitoraggio degli incentivi attraverso il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione degli stessi incentivi.

6.2.1. Analisi degli incentivi

6.2.1.1. Analisi degli incentivi per i servizi di investimento o accessori e per i prodotti finanziari

Le Società in perimetro, con il supporto della Funzione Marketing di Capogruppo, svolgono l'analisi degli incentivi in sede di definizione degli accordi commerciali, applicando le regole e i criteri di seguito illustrati.

In relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o accessorio, nonché nella distribuzione di prodotti finanziari è considerato incentivo qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario percepito o pagato. Inoltre, con riferimento ai soli prodotti assicurativi, è considerato "schema di incentivazione" un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti.

Gli incentivi sono considerati ammissibili qualora siano pagati o percepiti a o da un soggetto terzo, diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e
- b) non pregiudichino il rispetto del dovere della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

Inoltre, sono considerati ammissibili i pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento e accessori o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere delle Società in perimetro di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.



Onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni definite dalla Funzione Wealth Management di Capogruppo:

- a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
 - i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno stretti legami con la Società stessa;
 - ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o
 - iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Società, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati agli strumenti finanziari;
- b) assenza di vantaggi diretti alla Società in perimetro, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
- c) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.

Le Società in perimetro, al fine di agire nel miglior interesse del cliente, laddove stipulino accordi commerciali e distributivi che prevedono incentivi, assicurano che questi:

- non siano sproporzionati rispetto al valore intrinseco del servizio prestato;
- non siano legati al raggiungimento di determinati volumi di affari.

Laddove non sia possibile dimostrare l'effettivo miglioramento della qualità del servizio reso e il non impedimento ai doveri di agire nel migliore interesse del cliente, le Società in perimetro dispongono l'eliminazione delle fattispecie di incentivi non diversamente gestibili e la definizione di un nuovo assetto commissionale.

Le Società in perimetro sono tenute ad adempiere a tali requisiti a titolo permanente fintantoché continuano a pagare o ricevere l'incentivo.

Un incentivo è considerato inaccettabile qualora la prestazione dei servizi pertinenti al cliente sia falsata o distorta a causa dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario.

Gli incentivi si dividono in monetari e non monetari; gli incentivi non monetari si distinguono tra quelli minori e quelli di maggiore entità.



Gli incentivi non monetari minori accettabili sono ragionevoli e proporzionati, tali da non incidere sul comportamento della Società in modo pregiudizievole per gli interessi della clientela. In particolare, sono da ricondurre in tale categoria:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario/ prodotto di investimento assicurativo, a un servizio di investimento di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- b) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario/ prodotto di investimento assicurativo, servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Sono da considerarsi, al contrario, incentivi non monetari di maggiore entità le fattispecie non ricomprese nell'elencazione precedente.

Le Società in perimetro, con il supporto della Funzione Marketing di Capogruppo, sulla scorta delle indicazioni normative sopra riportate e dell'analisi delle tipologie di incentivi ricevuti sulla base degli accordi commerciali e distributivi in essere, al fine di individuare l'ammissibilità o meno degli incentivi e di distinguere gli stessi tra quelli minori accettabili e di maggiore entità, adottano i criteri discretivi forniti da parte della Capogruppo.

Le risultanze delle attività di identificazione e mappatura sono opportunamente formalizzate e regolarmente aggiornate da parte delle Società in perimetro, nonché approvate dal proprio Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della propria Funzione Compliance.

Le Società in perimetro che prestano consulenza in materia di investimenti su base indipendente o servizi di gestione del portafoglio accettano e trattengono esclusivamente benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti. Tutti gli onorari, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di consulenza indipendente in materia di investimenti e di gestione del portafoglio sono restituiti integralmente al cliente quanto prima dopo il ricevimento dei pagamenti stessi da parte della Società in perimetro e quest'ultima non è autorizzata a detrarre i pagamenti di terzi dalle commissioni che il cliente deve alla stessa. Le Società in perimetro informano i clienti di tali trasferimenti (ad esempio attraverso relazioni informative periodiche).

6.2.2. Classificazione e registro degli incentivi per i prodotti finanziari

Per i prodotti finanziari, le Società in perimetro al fine di conservare le prove che gli incentivi pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente:



- tengono un elenco interno di tutti gli incentivi monetari e non monetari che ricevono da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento, servizi accessori e in relazione ai prodotti di investimento assicurativi distribuiti;
- registrano il modo in cui gli incentivi pagati o ricevuti dalla Società, o che essa intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere delle stesse di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

In particolare, nello svolgimento dell'attività di identificazione degli incentivi per i prodotti finanziari, le Società in perimetro utilizzano i seguenti driver di analisi:

- la Casa Prodotto che paga gli incentivi;
- il servizio di investimento/accessorio ovvero il prodotto di investimento assicurativo a fronte del quale la commissione viene pagata;
- la tipologia e la descrizione della commissione in relazione a cui è calcolato l'incentivo;
- l'informazione se la commissione è ricevuta o pagata dalla Società;
- il metodo di calcolo dell'incentivo;
- il servizio prestato e/o le modalità per innalzare la qualità del servizio offerto al cliente;
- la natura dell'incentivo, se monetario o non monetario;
- l'entità degli incentivi non monetari, se maggiore o minore la tipologia dell'incentivo in relazione anche alla frequenza con cui viene ricevuto (una tantum: initial o exit; on-going).

Sulla base della natura dell'incentivo, le Società in perimetro possono individuare ulteriori driver di analisi, previa valutazione della propria Funzione Compliance.

6.2.3. Informativa alla clientela

Le Società in perimetro forniscono informativa alla clientela in merito all'esistenza, la natura, l'importo o il metodo di calcolo degli incentivi ricevuti da o pagati a terzi. In particolare:

- prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio nonché dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, le Società in perimetro forniscono al cliente le informazioni relative al pagamento o al beneficio. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. I benefici non monetari di altra natura ricevuti o pagati dalla Società in relazione al servizio/attività prestato/a un cliente sono quantificati e indicati separatamente. Qualora le Società in perimetro non siano in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, il metodo di calcolo di tale importo, deve essere comunicato chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio;
- laddove le Società in perimetro non siano state in grado di quantificare ex-ante l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare, e invece abbiano comunicato al cliente il metodo di calcolo di tale importo, forniscono ai propri clienti le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato ex-post, all'interno dell'informativa annuale sui costi e gli incentivi;



- nel caso di incentivi continuativi, le Società, nell'ambito dell'informativa annuale resa alla clientela su costi e incentivi, comunicano singolarmente l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari minori sono descritti in modo generico. In caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli, le Società in perimetro non sono tenute a fornire l'eventuale informativa annuale dei benefici non monetari minori ricevuti.

In caso di Collaborazione Orizzontale nella distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della clientela, sono svolti dalla Società in Perimetro abilitata alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. La Società in Perimetro, abilitata alla distribuzione assicurativa, garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi della normativa vigente, comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella Collaborazione Orizzontale.

Per i prodotti assicurativi, invece, le Società in perimetro sono tenute a fornire informazioni sulle remunerazioni, comunicando al cliente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito nelle modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, le Società in Perimetro devono precisare se il compenso percepito è:

- a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù del contratto di assicurazione;
- d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

6.2.4. Monitoraggio

Le Società in perimetro, al fine di garantire l'efficace gestione degli incentivi, svolgono un'attività di monitoraggio nel continuo, volta a verificare la legittimità delle commissioni attraverso il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione delle stesse.

In particolare, ogniqualvolta verrà definito un nuovo accordo di distribuzione / collocamento le funzioni responsabili della definizione e della gestione dell'assetto commissionale dovranno verificare il rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento.

6.2.5. Incentivi in relazione alla ricerca

La prestazione di servizi di ricerca a favore della Società da parte di soggetti terzi non è considerata un incentivo qualora sia ricevuta in cambio di uno dei seguenti elementi:

- pagamenti diretti da parte delle Società sulle base delle proprie risorse;
- pagamenti da un conto di pagamento per la ricerca separato controllato dalle Società in perimetro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni relative al funzionamento del conto:
 - a) il conto di pagamento per la ricerca è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente;



- b) come parte dell'istituzione di un conto di pagamento per la ricerca e della fissazione dell'onere di ricerca d'accordo con i clienti, le Società in perimetro stabiliscono e valutano regolarmente un bilancio per la ricerca come misura amministrativa interna;
- c) le Società in perimetro sono ritenute responsabili del conto di pagamento per la ricerca;
- d) le Società in perimetro valutano regolarmente la qualità della ricerca acquistata in base a criteri di qualità robusti e alla sua capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento.

In caso contrario, la ricerca ricade nella disciplina degli incentivi e la relativa ammissibilità deve essere valutata in base ai criteri definiti nella presente Politica.

Quando si avvalgono del conto di pagamento per la ricerca, le Società in perimetro forniscono ai clienti:

- prima della prestazione di un servizio di investimento e della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, le informazioni sull'importo iscritto in bilancio per la ricerca e sull'importo dell'onere per la ricerca stimato per ciascuno di essi;
- informazioni annuali sui costi totali che ognuno di essi ha sostenuto per la ricerca da parte di terzi.

Inoltre, su richiesta dei clienti o delle autorità competenti, le Società in perimetro sono tenute a fornire a questi un elenco dei fornitori pagati dal suddetto conto di pagamento, l'importo totale a loro erogato nel corso di un periodo di tempo definito, i benefici e i servizi ricevuti e come l'importo totale speso dal conto si rapporti al budget fissato per quel periodo.

L'onere per la ricerca a carico del cliente, di cui al conto di pagamento, è definito sulla base di un budget specifico e non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite. Ai fini della regolare valutazione della qualità della ricerca acquistata, le Società in perimetro definiscono tutti gli elementi necessari, tra i quali l'entità del beneficio che la ricerca può apportare ai portafogli dei clienti, in una politica scritta che forniscono ai clienti.



7. Modalità di recepimento del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e incentivi nella prestazione di servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti assicurativi
Identificazione del documento:	GBCI-POL-M05-03-R06
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Società del Gruppo	Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione del 28.03.2025
Emanato con:	ODS 76/2025 del 18.04.2025
Norme abrogate o sostituite:	